

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2011, n. 1-2617

L. 184/83: sostegno alle adozioni di minori con handicap accertato e/o di età superiore a dodici anni. Approvazione criteri per l'assegnazione contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2011. Spesa di euro 200.000,00.

A relazione del Presidente Cota:

Premesso che con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 l'Amministrazione Regionale ha previsto, in attuazione dell'art. 6, comma 8 della L. 184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato dalla competente commissione medica dell'ASL, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso;

verificato che, con il provvedimento sopra richiamato, si stabiliva la possibilità di accedere al suddetto contributo economico per le famiglie che avessero adottato minori con tali caratteristiche, con sentenza di adozione nazionale o internazionale successiva alla data di recepimento della medesima D.G.R. n. 79/2003 da parte dell'Ente locale singolo o associato gestore dei servizi socio-assistenziali competente.

Per effetto di successivi provvedimenti deliberativi (D.G.R. n. 109-6736 del 3.8.2007, D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009, e D.G.R. n. 23-12511 del 9.11.2009), la possibilità di accedere al contributo spese mensile è stata estesa a tutte le famiglie che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, indipendentemente dalla data della sentenza di adozione nazionale o internazionale, prevedendo che la competenza ad erogare il contributo previsto spetti al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali di residenza della nuova famiglia adottiva costituita, nell'ambito dello specifico progetto di sostegno posto in essere a favore del minore e della famiglia stessa.

Dato atto che, con successivo provvedimento deliberativo (D.G.R. n. 40 -939 del 3.11.2010) la possibilità di accedere al contributo spese mensile, è stata estesa, inoltre, alle coppie residenti fuori regione, che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato residenti in Piemonte, o comunque in carico ai servizi sociali della regione Piemonte, prima dell'adozione, in base alla normativa vigente;

accertato che, per effetto di tale provvedimento, titolare della concessione del sostegno economico è il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali che risultava titolare della presa in carico del minore prima dell'adozione, in base alla normativa vigente;

ritenuto opportuno prevedere l'assegnazione di uno specifico finanziamento a parziale copertura degli oneri sostenuti dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che nell'anno 2011:

- abbiano avuto in carico situazioni di adozione di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto ;
- abbiano erogato il contributo spese mensile a favore di minori collocati a scopo d'adozione presso coppie residenti fuori regione in quanto titolari della presa in carico del minore prima dell'adozione, in base alla normativa vigente;
- abbiano ricevuto istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo.

A tale scopo, il finanziamento regionale, quantificato in € 200.000,00, sarà ripartito tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali con apposito provvedimento dirigenziale, in base al numero di:

- casi di adozione di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, compresi i casi collocati a scopo d'adozione fuori regione, per i quali i Soggetti gestori erogano il contributo spese mensile così come indicato dalla D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, in carico al 31.10. 2011;
- istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo, presentate entro il 31.10.2011.

Sono fatte salve eventuali ipotesi di compartecipazione alla spesa da parte dell'ASL competente, nell'ambito di specifiche convenzioni concluse a livello locale.

Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 200.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale (n. 179629/2011, Ass.ne n. 100335).

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l'art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)” e s.m.i.;

vista la Legge regionale n.25 del 27/12/2011 “Legge Finanziaria per l'anno 2011”;

vista la legge regionale n.26 del 31/12/2010 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013”;

vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/1/2011 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;

vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/1/2011 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011- Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12 luglio 2011 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011”Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con DGR n. 17-1443 del 28/1/2011 e n. 36-1487 dell'11 febbraio 2011”;

vista la L.328/2000;

vista la legge 4 maggio 1983 n. 184;
vista la legge 28 marzo 2001 n. 149;
vista la L.R. n. 1/2004;
vista la D.G.R. n. 79-11034 del 17.11.2003;
vista la D.G.R. n. 109-6736 del 3.8.2007;

vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009;
vista la D.G.R. n. 23-12511 del 9.11.2009;
vista la D.G.R. n. 40 -939 del 3.11.2010;

visto il parere della Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari espresso nella seduta del 13 settembre 2011;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera

- di prevedere per l'anno 2011 che il finanziamento regionale, a parziale copertura degli oneri dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per il sostegno alle adozioni difficili, sia ripartito con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base del numero di:

- casi di adozione di minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, per i quali i Soggetti gestori erogano il contributo spese mensile così come indicato dalla D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, in carico al 31.10. 2011;

- istanze di accesso a tale contributo da parte di coppie aventi i requisiti, per le quali finora non è stato possibile concedere il contributo medesimo, presentate entro il 31.10.2011;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 200000,00 si fa fronte con gli stanziamenti di cui al competente capitolo del bilancio regionale (n. 179629/2011, Ass.ne n. 100335);

- di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la quantificazione ed assegnazione dei contributi previsti ai Soggetti Gestori aventi diritto, in base ai criteri sopra specificati, previa verifica della documentazione trasmessa dai medesimi Enti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)